



POS. **7500039**
(DA CITARE SEMPRE NELL'OGGETTO DELLA PEC)

Roma, 13/04/2016

ENTI PUBBLICI

Spett.le
Comune di Petriolo

Posizione 7500039

Oggetto: Finanziamento agevolato, ai sensi dell'Articolo 9, D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e del Decreto Interministeriale n. 66 del 14 aprile 2015. Trasmissione schema contratto.

A seguito del provvedimento di concessione emesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 0027 del 10/03/2016, si comunica che CDP dovrà ricevere la proposta contrattuale utilizzando esclusivamente gli schemi allegati alla presente comunicazione, nel più breve tempo possibile, onde consentire il perfezionamento del contratto nell'arco dei **120 giorni** seguenti la data del medesimo provvedimento di concessione, ai sensi dell'articolo 12 del Decreto interministeriale in oggetto.

Si allega alla presente:

- i **schema di contratto**, al quale codesto Ente dovrà unire il Provvedimento di concessione (Allegato 1), completare inserendo i dati mancanti, siglare su ogni foglio e firmare per esteso negli spazi appositi;
- ii **schema di garanzia**, da compilare e completare con gli estremi della **relata di notifica** al proprio tesoriere/cassiere;
- iii **attestazione poteri di firma** (Mod. EP098), da compilare e sottoscrivere, alla quale deve essere allegata copia del **documento d'identità** del firmatario in corso di validità.

L'intera documentazione, costituita dai quattro singoli documenti sopra elencati, dovrà essere inoltrata a CDP in un'unica trasmissione, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo cdpspa@pec.cdp.it.

Distinti saluti

Il Responsabile


Anselmo Baroni
Dirigente



**Proposta di Contratto di Finanziamento Agevolato di cui all'articolo 9 del
D.L. 24 giugno 2014, n. 91**

ENTI LOCALI

**Provvedimento di Concessione delle agevolazioni di cui al c.d. Fondo Kyoto 3 n. 0027
Posizione Finanziamento Agevolato n. 7500039**

Spett.le
Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Via Goito, 4
00185 Roma
Fax: +39 06 42214026
Indirizzo PEC: cdpspa@pec.cdp.it
All'attenzione di: Area Enti Pubblici

_____ 1

**Oggetto: Contratto di finanziamento agevolato a valere sulle risorse di cui al c.d.
Fondo Kyoto 3**

Egregi Signori,
con la presente, Vi proponiamo la stipulazione di un contratto di finanziamento agevolato ai sensi dell'Articolo 9 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge con L. n. 116/2014 nei termini e alle condizioni di seguito indicati.

**CONTRATTO DI FINANZIAMENTO AGEVOLATO
tra**

(1) Comune di Petriolo

rappresentato dal:

- Dirigente dell'Ufficio/Servizio in base ai poteri attribuiti dalla legge;
- Responsabile dell'Ufficio/Servizio in base ai poteri attribuiti con provvedimento motivato ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- _____ (altro
soggetto abilitato per legge)
(di seguito l'"Ente")² ;

¹ Da completarsi con l'indicazione del luogo e della data di firma della proposta di Contratto.

² Copia del documento d'identità del firmatario e della documentazione attestante i poteri di firma dello stesso deve essere inviata a CDP unitamente alla proposta di Contratto di Finanziamento Agevolato.

e

- (2) **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**, con sede legale in Via Goito, 4, 00185 Roma, capitale sociale Euro 3.500.000.000,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767, C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito “**CDP**”), la quale agisce in nome e per conto del **Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 44, C.F. 97230040582 (di seguito il “**MATTM**” o la “**Parte Finanziatrice**”).

(L’Ente e il MATTM, collettivamente di seguito le “**Parti**” e ciascuna una “**Parte**”)

PREMESSO CHE

- (A) l’articolo 1, comma 1110, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito, la “**Legge Kyoto**”) ha istituito, presso CDP, un apposito fondo rotativo del MATTM, per il finanziamento delle misure finalizzate all’attuazione del Protocollo di Kyoto 11 dicembre 1997 alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, reso esecutivo con Legge 1° giugno 2002, n. 120, previste dalla Delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, e successivi aggiornamenti (di seguito, il “**Fondo Kyoto**”);
- (B) con Decreto Ministeriale del 17 novembre 2009 (pubblicato in G.U. del 22 gennaio 2010 n. 17), adottato dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 1, comma 1111, della Legge Kyoto e recante “Tasso di interesse da applicare sui finanziamenti da concedersi a valere sulle risorse del Fondo rotativo a sostegno delle misure per l’attuazione del Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici” (di seguito, il “**Decreto Tasso**”), è stato individuato nello 0,50% annuo il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati a valere sul Fondo Kyoto;
- (C) ai sensi del comma 1115 della Legge Kyoto, in data 15 novembre 2011, il MATTM e la CDP, hanno stipulato una convenzione (di seguito, la “**Convenzione**”) ai sensi della quale, tra l’altro: (i) sono state definite le modalità di gestione del Fondo Kyoto e di espletamento delle attività inerenti l’istruttoria, erogazione e gestione dei finanziamenti agevolati e degli atti connessi; e (ii) il MATTM ha conferito a CDP un mandato con rappresentanza per l’espletamento di alcune attività relative alla gestione del Fondo Kyoto;
- (D) l’articolo 9, comma 1, del Decreto Legge del 24 giugno 2014, n. 91, (di seguito la “**Legge Kyoto 3**”) convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, rubricato “Interventi urgenti per l’efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici”, ha stabilito, entro un limite massimo complessivo pari ad Euro 350 milioni, la possibilità di concedere, a valere sul Fondo Kyoto, tra l’altro, “*finanziamenti a tasso agevolato ai soggetti pubblici competenti ai sensi della normativa vigente in materia di immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica e all’istruzione universitaria, musicale e coreutica (AFAM), al fine di realizzare interventi di incremento dell’efficienza energetica degli edifici scolastici, ivi inclusi gli asili nido, e universitari negli usi finali dell’energia, avvalendosi della Cassa depositi e prestiti S.p.A. quale gestore del predetto fondo*” (di seguito il “**Fondo Kyoto 3**”);

- (E) l'articolo 9, comma 2, della Legge Kyoto 3 ha stabilito che i finanziamenti a tasso agevolato sono concessi in deroga all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- (F) l'articolo 9, comma 3, della Legge Kyoto 3 ha fissato il tasso da applicare ai finanziamenti agevolati di cui alla Legge Kyoto 3 nella misura del cinquanta per cento del tasso di cui al Decreto Tasso;
- (G) l'articolo 9, comma 5, della Legge Kyoto 3 ha sancito che l'accesso ai finanziamenti agevolati avviene sulla base di diagnosi energetica comprensiva di certificazione energetica, ai sensi della normativa vigente;
- (H) ai sensi del comma 6 del suddetto articolo 9 della Legge Kyoto 3, gli interventi di efficientamento energetico devono conseguire un miglioramento del parametro di efficienza energetica dell'edificio di almeno due classi in un periodo massimo di tre anni, da certificare da parte di un professionista competente abilitato, che non sia stato coinvolto nelle fasi antecedenti di progettazione, direzione lavori e collaudo dell'intervento realizzato;
- (I) ai sensi del comma 7 del suddetto articolo 9 della Legge Kyoto 3, la durata massima dei finanziamenti a tasso agevolato non può essere superiore a 20 anni, esclusi gli interventi relativi ad analisi, monitoraggio, audit e diagnosi, la cui durata massima del finanziamento è fissata in dieci anni;
- (J) il comma 8 dell'articolo 9 della Legge Kyoto 3 ha rimandato ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'individuazione dei criteri e delle modalità di concessione, di erogazione e di rimborso dei finanziamenti agevolati;
- (K) con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 14 aprile 2015 (di seguito, il "**Decreto Interministeriale**") e, collettivamente con la Legge Kyoto 3, la "**Normativa Kyoto 3**"), emanato ai sensi di quanto previsto dal comma 8 del suddetto articolo 9 della Legge Kyoto 3, sono stati definiti, tra l'altro, termini e modalità tecniche di attuazione dello stesso articolo 9 della Legge Kyoto 3, gli importi massimi finanziabili, le modalità di presentazione delle domande e quelle per le erogazioni ed è stata demandata alla firma di un secondo *addendum* alla Convenzione la specifica delle attività svolte dalla CDP e le relative modalità, nonché la definizione degli schemi contrattuali di contratto di finanziamento agevolato e delle relative garanzie accessorie;
- (L) in data 8 ottobre 2015, il MATTM e la CDP hanno sottoscritto il secondo addendum di cui alla precedente premessa, approvato con decreto del Direttore generale della Direzione generale per il clima e l'energia del 14 ottobre 2015, registrato alla Corte dei Conti in data 6 novembre 2015, reg 1-, foglio 3365 (di seguito, il "**Secondo Addendum**");
- (M) il MATTM ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2015 della Repubblica Italiana il Comunicato relativo all'apertura dello sportello per la presentazione delle domande di finanziamento agevolato a valere sul Fondo Kyoto 3, secondo quanto previsto dall'art.10, comma 2, del Decreto Interministeriale;
- (N) l'Ente ha presentato al MATTM e alla CDP domanda di finanziamento agevolato (la

“Domanda di Finanziamento Agevolato”) completa di tutti i dati secondo il modello allegato al Decreto Interministeriale e nel rispetto di quanto previsto nella Normativa Kyoto 3;

- (O) in data **10/03/2016**, a norma dell'articolo 12 del Decreto Interministeriale, il MATTM ha emanato il provvedimento n. **27** di concessione all'Ente del Finanziamento Agevolato (come di seguito definito) a valere sulle risorse di cui al Fondo Kyoto 3, che si allega in copia al presente Contratto quale Allegato 1 (di seguito, il **“Provvedimento di Concessione”**) con riferimento all'Intervento (come di seguito definito);
- (P) l'Ente dichiara di essere a conoscenza che CDP ai fini del presente Contratto agisce in nome e per conto del MATTM;
- (Q) l'Ente con provvedimento n. _____, assunto in data ___/___/_____ esecutivo a tutti gli effetti di legge, ha deliberato la contrazione del Finanziamento Agevolato e la sottoscrizione del presente Contratto e il rilascio della Delegazione di Pagamento;
- (R) l'Ente dichiara che l'Intervento (come di seguito definito) rientra nella tipologia di intervento finanziabile ai sensi dell'Articolo 5, comma 1, del Decreto Interministeriale;
- (S) l'Ente ha approvato il rendiconto dell'esercizio relativo al penultimo anno precedente l'esercizio in corso;
- (T) l'Ente ha previsto il ricorso alla fonte di finanziamento di cui al presente Contratto, nonché la copertura dei connessi oneri ai sensi del combinato disposto degli Articoli 151, 170 e 175 del Testo Unico in quanto applicabili all'Ente;
- (U) l'Ente dichiara che non si è verificato l'evento individuato all'art. 193, comma 4, del Testo Unico;
- (V) l'Ente dichiara di aver presentato, nel corso della fase istruttoria per la concessione del Finanziamento Agevolato, i documenti previsti nella Domanda di Finanziamento Agevolato e nella Normativa Kyoto 3 e che le informazioni fornite in sede di Domanda di Finanziamento Agevolato sono corrette e veritiere;
- (W) a garanzia delle obbligazioni dell'Ente derivanti dal presente Contratto, è costituita la Delegazione di Pagamento (come di seguito definita);
- (X) il codice CUP relativo all'investimento di cui all'Intervento è il seguente: _____;
- (Y) l'Ente dichiara che la presente proposta è integralmente conforme al, ed è stata compilata utilizzando lo schema di contratto allegato al Secondo Addendum e che le dichiarazioni rese nella Domanda di Finanziamento Agevolato sono corrette e veritiere;
- (Z) l'Ente dichiara di conoscere integralmente la Normativa Kyoto 3 e il contenuto del Secondo Addendum;
- (AA) l'Ente dichiara che:
 - all'Ente non è applicabile la normativa relativa al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;ovvero
 - l'Ente ha concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente e pertanto può ricorrere all'indebitamento per investimenti;

e inoltre

che il nuovo indebitamento viene assunto nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1, commi 463 e seguenti della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 e dall'art. 9, comma 1, della Legge 24 dicembre 2012 n. 243;

(BB) = l'Ente si trova nelle condizioni previste dall'art. 243 bis del Testo Unico e pertanto l'Ente dichiara che gli investimenti previsti dalla normativa Kyoto 3 rientrano nella fattispecie di cui all'art. 243 bis, comma 9 bis, del Testo Unico;

ovvero

o l'Ente non si trova nelle condizioni previste dall'art. 243 bis del Testo Unico;

(CC) l'Ente ha rispettato gli obblighi previsti dall'art. 27, comma 2 c) e dall'art. 37, comma 1 b) del Decreto legge 24 aprile 2014 n. 66 e che pertanto l'Ente non risulta inadempiente agli obblighi di certificazione dei crediti o diniego non motivato anche parziale della certificazione stessa.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI

1.1 Premesse e allegati: le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

1.2 Definizioni: oltre ai termini definiti nelle premesse o altrove nel presente Contratto di Finanziamento Agevolato, le cui definizioni sono comunque ripetute nell'Articolo 1.2 ("Definizioni") del presente Contratto di Finanziamento Agevolato per ragioni di completezza, i termini di seguito elencati hanno il significato per ciascuno di essi qui di seguito indicato:

"Anticipazione" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 3.

"CDP" ha il significato attribuito a tale termine in epigrafe al presente Contratto.

"Codice degli Appalti" indica il D.Lgs. n. 163/2006, come di volta in volta modificato e/o integrato.

"Codice Etico" indica il codice etico adottato da CDP e reso da questa disponibile nel proprio sito internet www.cdp.it.

"Contratto" indica il presente contratto di finanziamento agevolato tra la CDP (in nome e per conto del MATTM) e l'Ente.

"Convenzione" ha il significato di cui alla Premessa (C) del presente Accordo.

"Data di Accettazione" indica la data in cui CDP invierà via posta elettronica certificata

(PEC) all'Ente l'accettazione del presente Contratto debitamente sottoscritta in nome e per conto del MATTM, ottenendo la ricevuta di avvenuta consegna del relativo messaggio di PEC, a decorrere dalla quale il presente Contratto si intenderà concluso tra le Parti.

“Data di Erogazione” indica il Giorno Lavorativo, ad eccezione dei Giorni Lavorativi del mese di giugno e del mese di dicembre, ricompreso nel Periodo di Disponibilità, in cui avviene l'erogazione di una Tranche del Finanziamento Agevolato.

“Data di Pagamento” indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dalla relativa Prima Data di Pagamento fino alla relativa Data di Scadenza Tranche, in concomitanza con le quali l'Ente dovrà procedere ai rimborsi rateali in linea capitale di ciascuna Tranche, secondo quanto indicato nel Piano di Ammortamento.

“Data di Pagamento Interessi” indica l'ultimo giorno di ciascun Periodo di Interessi.

“Data di Scadenza Finale” indica la data di scadenza dell'ultima Tranche del Finanziamento Agevolato erogata.

“Data di Scadenza Tranche” indica per ciascuna Tranche la Data di Pagamento immediatamente precedente alla data che cade 20⁴ anni dopo la Data di Erogazione della relativa Tranche.

“Decreto Interministeriale” ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (K) del Contratto di Finanziamento Agevolato.

“Decreto Tasso” ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (B) al presente Contratto.

“Delegazione di Pagamento” indica la delegazione di pagamento di cui all'Articolo 4 del presente Contratto, redatta secondo il modello predisposto dalla CDP.

“Domanda di Erogazione” indica la domanda di erogazione da inviarsi dall'Ente a CDP, redatta secondo il modello allegato al Secondo Addendum e pubblicato sul proprio sito internet.

“Domanda di Finanziamento Agevolato” ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (N) al presente Contratto.

“Ente” ha il significato indicato in epigrafe al presente Contratto.

“Eventi Rilevanti” indica gli eventi indicati nell'Articolo 9 del presente Contratto.

“Finanziamento Agevolato” ha il significato attribuito a tale termine del successivo Articolo 2.

“Fondo Kyoto” ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (A) al presente Contratto.

“Fondo Kyoto 3” ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (D) al presente Contratto

⁴ Inserire il numero di anni di durata di ciascuna Tranche, indicato nel Provvedimento di Concessione.

“**Giorno Lavorativo**” indica un qualsiasi Giorno Target, diverso dal sabato e dalla domenica, in cui le banche sono aperte per la loro normale attività sulla piazza di Roma.

“**Giorno TARGET**” indica un giorno in cui sia funzionante il sistema TARGET (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfert System).

“**Interessi di Mora**” ha il significato attribuito a tale termine nel successivo articolo 6 del presente Contratto.

“**Immobile**” indica l’immobile indicato nel Provvedimento di Concessione, avente i requisiti previsti dalla Normativa Kyoto.

“**Intervento**” indica il progetto di lavori da effettuarsi sull’Immobile per le finalità previste dalla Normativa Kyoto 3 e oggetto del Provvedimento di Concessione, così come descritto nel *Provvedimento di Concessione*.

“**Legge Kyoto**” ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (A) al presente Contratto

“**Legge Kyoto 3**” ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (D) al presente Contratto.

“**Mandato di Addebito in Conto**” indica il mandato per addebito diretto in conto corrente redatto secondo il modello definito da CDP e reso disponibile nell’area riservata Enti locali e PA del sito Internet della CDP ai sensi del quale CDP sia autorizzata a richiedere al Tesoriere l’addebito nel conto corrente dell’Ente, di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Mandato di Addebito in Conto.

“**MATTM**” ha il significato attribuito a tale termine in epigrafe al presente Contratto.

“**Modello D.Lgs. 231/01**” indica il modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, adottato da CDP ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., i cui principi sono resi disponibili da CDP nel proprio sito Internet www.cdp.it.

“**Normativa Kyoto 3**” ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (K) al presente Contratto.

“**Parte Finanziatrice**” ha il significato attribuito a tale termine in epigrafe al presente Contratto.

“**Periodo di Disponibilità**” indica il periodo compreso tra la Data di Accettazione e la data che cade 36 mesi dopo la Data di Accettazione, salvo proroghe concesse dal MATTM all’Ente ai sensi di quanto previsto all’Articolo 13, comma 2, del Decreto Ministeriale.

“**Periodo di Interessi**” indica ciascun periodo semestrale che scade il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare, restando inteso che:

- (i) per le erogazioni del Finanziamento Agevolato che avvengano dal 1° gennaio al 31 maggio di ciascun anno, il primo Periodo di Interessi decorrerà dalla relativa Data di Erogazione fino al 30 giugno immediatamente successivo;

- (ii) per le erogazioni del Finanziamento Agevolato che avvengano dal 30 giugno al 30 novembre di ciascun anno, il primo Periodo di Interessi decorrerà dalla relativa Data di Erogazione fino al 31 dicembre immediatamente successivo; e
- (iii) l'ultimo Periodo di Interessi scadrà in ogni caso in concomitanza con la Data di Scadenza.

“Piano di Ammortamento” indica il piano di rimborso degli importi in linea capitale di ciascuna Tranche, individuati con riferimento alle singole Date di Pagamento, che l'Ente si impegna a consegnare al Tesoriere entro 10 giorni dalla Data di Erogazione.

“Prima Data di Pagamento” indica, con riferimento a ciascuna Tranche, la seconda Data di Pagamento Interessi, a decorrere dalla quale l'Ente dovrà procedere al rimborso rateale degli importi in linea capitale della relativa Tranche.

“Provvedimento di Concessione” ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (O) al presente Contratto.

“Provvedimento di Revoca” indica il provvedimento di decadenza o di revoca del Finanziamento Agevolato, emanato dal MATTM nel caso si verifichi un Evento Rilevante ai sensi dell'Articolo 14 del Decreto Interministeriale.

“Quadro Economico Definitivo” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 3 del presente Contratto.

“SAL dell'Intervento” indica gli stati di avanzamento dei lavori riguardanti l'Intervento.

“Secondo Addendum” ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (L) al presente Contratto.

“Spesa” indica la spesa occorrente per la realizzazione dell'Intervento.

“Tasso di Interesse” ha il significato attribuito a tale termine nel successivo Articolo 5.

“Tesoriere” indica il soggetto che tempo per tempo svolge il servizio di tesoreria dell'Ente ai sensi degli artt. 208 e ss. del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

“Testo Unico” indica il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, come di volta in volta modificato e/o integrato.

“Tranche” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 3.1 che segue.

1.3 I seguenti allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Finanziamento Agevolato:

Allegato 1 Provvedimento di Concessione

ARTICOLO 2

OGGETTO E SCOPO

1. Ai termini ed alle condizioni di cui al presente Contratto e alla Normativa Kyoto 3, con il presente Contratto, la Parte Finanziatrice concede all'Ente, che accetta, un finanziamento agevolato a valere sulle risorse di cui al Fondo Kyoto 3 per un importo massimo complessivo pari a € 865.000,00 (euro ottocentosessantacinquemila/00)⁵ (il "**Finanziamento Agevolato**").
2. L'Ente si impegna a destinare in via esclusiva il Finanziamento Agevolato al fine di finanziare una corrispondente quota della Spesa occorrente per la realizzazione dell'Intervento.

ARTICOLO 3

EROGAZIONI E CONDIZIONI SOSPENSIVE

1. Erogazione

Subordinatamente al verificarsi delle condizioni sospensive previste al successivo paragrafo 2 del presente Articolo 3, il Finanziamento Agevolato, a norma dell'articolo 12, comma 5, del Decreto Interministeriale, sarà erogato da CDP all'Ente, in più soluzioni seguendo le sottoelencate fasi di processo:

- a) una prima tranche, per un importo non superiore al 25% dell'importo totale in linea capitale del Finanziamento Agevolato, potrà essere erogata all'Ente, ove da quest'ultimo richiesta, a titolo di anticipazione (di seguito, l'"**Anticipazione**"); e
- b) il restante 75% dell'importo totale in linea capitale del Finanziamento Agevolato (ovvero, nel caso in cui non si sia proceduto all'erogazione dell'Anticipazione, l'intero importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato) sarà erogato sulla base dei relativi SAL dell'Intervento, ciascuno per un importo non inferiore al 25% dell'importo iniziale in linea capitale del Finanziamento Agevolato (di seguito, le "**Erogazioni a SAL**").

L'Anticipazione e ciascuna Erogazione a SAL sono di seguito singolarmente definite come una "**Tranche**" e collettivamente come le "**Tranches**".

Le erogazioni di ciascuna Tranche avverranno mediante versamento della somma, tramite bonifico bancario, nel conto corrente bancario intestato all'Ente precedentemente comunicato alla CDP. L'Ente si impegna a comunicare alla CDP per iscritto con la Domanda di Erogazione l'eventuale variazione del codice IBAN riferito al conto corrente.

2. Condizioni sospensive all'erogazione delle Tranches

L'obbligo della CDP di effettuare l'erogazione delle Tranches è sospensivamente condizionato:

- (A) per quanto riguarda l'erogazione di qualsiasi Tranche:

⁵ Da inserirsi l'importo del Finanziamento Agevolato concesso in relazione all'Intervento, così come indicato nel Provvedimento di Concessione.

- (i) all'avvenuta ricezione da parte di CDP di una Domanda di Erogazione trasmessa dall'Ente. La Domanda di Erogazione, che si intenderà irrevocabile dovrà essere sottoscritta dal responsabile del procedimento ed indicare: (a) la specifica che si tratti, a seconda dei casi, dell'Anticipazione ovvero di un'Erogazione a SAL, specificando in tale ultimo caso se si tratti dell'ultima erogazione a saldo; (b) gli estremi del Provvedimento di Concessione relativo al Finanziamento Agevolato e del Contratto di Finanziamento Agevolato; (c) l'importo del Finanziamento Agevolato di cui si richiede l'erogazione. La Domanda di Erogazione dovrà altresì essere accompagnata dalla ulteriore documentazione da prodursi, in relazione a ciascuna distinta Tranche, ai sensi del presente Contratto e/o della Normativa Kyoto 3;
 - (ii) all'avvenuta trasmissione da parte del MATTM a CDP, mediante PEC, del nulla osta all'erogazione della relativa Tranche, ai sensi di quanto previsto nell'Articolo 12, commi 4 e 5 del Decreto Interministeriale; e
 - (iii) all'assenza di Eventi Rilevanti o comunque di inadempimenti dell'Ente ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte ai sensi del presente Contratto e/o previste nella Normativa Kyoto 3;
- (B) per quanto riguarda l'erogazione della prima Tranche (ivi inclusa eventualmente l'Anticipazione):
- (i) alla ricezione da parte di CDP dell'originale della presente proposta di Contratto di Finanziamento Agevolato debitamente sottoscritta dall'Ente;
 - (ii) alla ricezione da parte di CDP della Delegazione di Pagamento in originale a) compilata in ogni sua parte, b) conforme al modello definito dalla CDP e c) notificata al Tesoriere e munita della relata di notifica;
 - (iii) alla ricezione da parte della CDP del Mandato di Addebito in Conto, compilato in ogni sua parte, e conforme al modello reso disponibile dalla CDP nell'area riservata Enti locali e PA del sito Internet della CDP;
 - (iv) fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 9.1 (B) (i), alla ricezione da parte del MATTM e di CDP, via PEC, in ogni caso entro 180 giorni dalla Data di Accettazione (ovvero entro il diverso termine come eventualmente autorizzato dal MATTM ai sensi dell'Articolo 13, comma 1, del Decreto Interministeriale) della comunicazione di avvenuto inizio dei lavori riguardanti l'Intervento redatta secondo il modello Allegato al Secondo Addendum, specificandone la data e allegando copia del verbale di consegna lavori nonché il quadro economico definitivo, redatto nelle forme previste dal Codice degli Appalti, sulla base del quale saranno effettuate le erogazioni delle Tranches (di seguito, il "**Quadro Economico Definitivo**"); e
 - (v) ove il Finanziamento Agevolato copra solamente una porzione della Spesa, all'avvenuta consegna a CDP dell'attestazione sulla copertura finanziaria integrale della Spesa, redatta sulla base del modello allegato al Secondo Addendum;
- (C) per quanto riguarda ciascuna Erogazione a SAL (ivi inclusa la c.d. erogazione a saldo ed esclusa, a scopo di chiarezza, l'Anticipazione):

- (i) all'avvenuta ricezione da parte di CDP, del relativo certificato SAL, approvato dal direttore dei lavori o figura analoga e conforme al Quadro Economico Definitivo nonché della determina dell'Ente di liquidazione della relativa Spesa, dalle quali risultino analiticamente la natura e gli importi della Spesa da imputare alla relativa Tranche;
- (D) per quanto riguarda l'ultima Erogazione a SAL (c.d. erogazione a saldo):
- (i) all'avvenuta ricezione da parte della CDP, della certificazione energetica di cui all'Articolo 9, comma 6, della Legge Kyoto 3, redatta secondo il modello allegato al Secondo Addendum; e
 - (ii) all'avvenuta ricezione da parte della CDP, dell'atto di collaudo dei lavori inerenti l'Intervento.

ARTICOLO 4

GARANZIA

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, l'Ente rilascia, per tutta la durata del Finanziamento Agevolato, Delegazione di Pagamento irrevocabile e pro solvendo a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di previsione dell'Ente, ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 206 del Testo Unico. A tal fine l'Ente medesimo emette apposito atto di delega, redatto secondo il modello definito dalla CDP e allegato al Secondo Addendum, non soggetto ad accettazione, notificato al Tesoriere, il quale è obbligato a versare alla CDP l'importo dovuto per capitale e/o interessi alle prescritte scadenze, provvedendo opportunamente ad accantonare le somme dall'Ente ovvero ad apporre specifici vincoli sull'anticipazione di tesoreria concessa e disponibile.
2. La CDP, per ogni Data di Pagamento Interessi e previa comunicazione da inviarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della relativa Data di Pagamento Interessi, comunica l'esatto importo della rata dovuta per capitale e/o interessi. La mancata comunicazione dell'esatto importo della somma da pagare a ciascuna Data di Pagamento non esime l'Ente dall'obbligo di pagamento alla scadenza prevista dal Contratto.
3. Alla scadenza del vigente contratto di tesoreria, l'Ente si impegna a comunicare a mezzo PEC, senza indugio, l'identità del nuovo Tesoriere.
4. L'Ente si impegna a stanziare ogni anno in bilancio le somme occorrenti al pagamento delle semestralità del Finanziamento Agevolato nonché a soddisfare per tutta la durata del presente Contratto i presupposti di impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle rate previsti dall'Articolo 159, comma 3, del Testo Unico.

ARTICOLO 5

INTERESSI

1. A decorrere dalla relativa Data di Erogazione, su ciascuna Tranche matureranno, durante ciascun Periodo di Interessi, interessi in misura dello 0,25% nominale annuo (il "**Tasso di**

Interesse”).

2. Gli interessi maturati durante ciascun Periodo di Interessi e calcolati al Tasso di Interesse sull'importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato di volta in volta erogato e non rimborsato saranno corrisposti dall'Ente alla relativa Data di Pagamento Interessi. Il Tasso di Interesse dovrà essere applicato secondo il criterio di calcolo giorni 360/360.
3. A scopo di chiarezza si precisa che la rata in scadenza alla prima Data di Pagamento Interessi sarà composta da soli interessi in regime di preammortamento, nel rispetto di quanto previsto nel presente Articolo 5.
4. Resta inteso che qualora il Tasso di Interesse e gli interessi di mora di cui al presente Articolo 5 (Interessi) (unitamente a tutte le ulteriori voci di remunerazione rilevanti ai fini della determinazione dei tassi usurari) dovessero eccedere il limite massimo consentito dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 (“Disposizioni in materia di usura”) e relative disposizioni di attuazione, come successivamente modificata e/o integrata, essi si intenderanno automaticamente ridotti entro il limite massimo consentito.

ARTICOLO 6

INTERESSI DI MORA

1. Nel caso di ritardo da parte dell'Ente nell'effettuazione di qualsivoglia pagamento dovuto in base al presente Contratto per capitale od interessi o ad altro titolo, a qualsiasi causa attribuibile, saranno dovuti, sull'importo non pagato, gli interessi di mora, calcolati al tasso di interesse legale di volta in volta vigente (gli “**Interessi di Mora**”).
2. Gli Interessi di Mora saranno calcolati sull'importo non pagato dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (incluso) sino al giorno di effettivo pagamento (escluso).
3. Gli Interessi di Mora decorreranno di pieno diritto fino alla data di effettivo pagamento, senza bisogno di alcuna intimazione né messa in mora, ma soltanto per l'avvenuta scadenza del termine e senza pregiudizio della facoltà di considerare decaduto o revocato il presente Contratto per inadempimento dell'Ente, come previsto dall'Articolo 9, e di ottenere il rimborso totale delle residue somme dovute per capitale, interessi ed eventuali accessori.

ARTICOLO 7

PAGAMENTI

1. Tutti i pagamenti da effettuarsi ai sensi del presente Contratto da parte dell'Ente dovranno essere effettuati in euro, mediante addebito automatico effettuato dal Tesoriere nel conto corrente bancario intestato all'Ente precedentemente comunicato alla CDP in esecuzione del Mandato di Addebito in Conto. L'Ente si impegna a comunicare per iscritto alla CDP, senza indugio, e comunque almeno 20 (venti) giorni prima della Data di Pagamento, l'eventuale variazione del codice IBAN riferito al conto corrente.

2. L'Ente, sino alla scadenza del presente Contratto, è tenuto a:
 - (i) mantenere acceso il conto corrente su cui sono domiciliati l'addebito delle rate di rimborso del Finanziamento Agevolato e l'accredito delle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di previsione; e
 - (ii) non modificare alcuna delle suddette istruzioni, senza il previo consenso scritto della CDP.

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la CDP di richiedere il pagamento di quanto dovuto dall'Ente ai sensi del presente Contratto nei modi che riterrà più opportuni.

3. Tutti i pagamenti dovuti dall'Ente ai sensi del presente Contratto saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per l'Ente di procedere a compensare detti suoi debiti con qualunque credito da esso vantato nei confronti della CDP a qualsiasi titolo, salvo espressa autorizzazione della CDP.
4. Resta inteso che qualora una Data di Pagamento Interessi non fosse un Giorno Lavorativo, il rimborso sarà posticipato al Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

ARTICOLO 8

RIMBORSO DEL FINANZIAMENTO AGEVOLATO

1. L'Ente si obbliga a rimborsare gli importi in linea capitale di ciascuna Tranche in ogni caso entro la relativa Data di Scadenza Finale mediante rate semestrali posticipate che cadono in concomitanza con ciascuna Data di Pagamento, calcolate sulla base di quanto previsto nel Piano di Ammortamento. Senza pregiudizio per quanto precede, ogni importo dovuto ai sensi del presente Contratto dovrà essere in ogni caso rimborsato entro la Data di Scadenza Finale.
2. E' fatta salva la facoltà dell'Ente di effettuare il rimborso totale o parziale del Finanziamento Agevolato in via anticipata, unitamente ai relativi interessi ed altri accessori dovuti ai sensi del presente Contratto, senza oneri o commissioni, in corrispondenza della scadenza di ciascuna Data di Pagamento Interessi, secondo le modalità operative comunicate dalla CDP, previa comunicazione scritta da inviarsi alla CDP, almeno 30 (trenta) giorni prima della Data di Pagamento prescelta per il rimborso. Resta inteso che gli importi oggetto di rimborso anticipato di cui al presente articolo 8.2 non potranno in alcun modo essere riutilizzati dall'Ente.
3. Gli importi rimborsati dall'Ente ai sensi del presente Articolo 8, una volta percepiti dalla Parte Finanziatrice, saranno imputati nell'ordine che segue:
 - (i) in primo luogo, al rimborso delle spese, ragionevolmente sostenute e debitamente documentate, dovute alla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto e/o della Normativa Kyoto 3;
 - (ii) in secondo luogo, al pagamento degli interessi di mora maturati sul Finanziamento prima della o alla data in cui il rimborso anticipato viene effettuato e, successivamente, al pagamento degli interessi al Tasso di Interesse maturati sino a

tale data; e

- (iii) in terzo luogo, al rimborso in linea capitale del Finanziamento e, pertanto, in caso di rimborso anticipato parziale, ridurranno pro-quota ciascuna rata di ammortamento in linea capitale del Finanziamento.

ARTICOLO 9

REVOCA E DECADENZA

1. Eventi Rilevanti

- (A) Ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 14, commi 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale al verificarsi dei seguenti eventi di revoca il MATTM potrà emettere un Provvedimento di Revoca del Finanziamento Agevolato con le conseguenze indicate nel Paragrafo 2 che segue:
 - (i) mancata produzione della certificazione attestante la riduzione dei consumi energetici, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della Legge Kyoto 3 e del certificato di collaudo relativo ai lavori inerenti l'Intervento, entro la data che cade 36 mesi dopo la data di inizio dei lavori (ovvero entro il diverso termine autorizzato dal MATTM ai sensi dell'Articolo 13, comma 2, del Decreto Interministeriale);
 - (ii) mancato rispetto degli adempimenti di legge (ivi inclusa la Normativa Kyoto 3);
 - (iii) mancata integrale ultimazione dell'Intervento entro 36 mesi a decorrere dalla data di inizio dei lavori (ovvero entro il diverso termine autorizzato dal MATTM ai sensi dell'Articolo 13, comma 2, del Decreto Interministeriale);
 - (iv) sostanziale difformità tra il progetto relativo all'Intervento presentato e quello effettivamente realizzato;
 - (v) la Domanda di Finanziamento Agevolato sia basata su dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti;
 - (vi) revoca o mancato ottenimento delle autorizzazioni e concessioni necessarie per la realizzazione dell'Intervento;
 - (vii) qualora dati, notizie o fatti circostanziati facciano ritenere che l'Intervento non sia, in tutto o in parte, realizzabile;
 - (viii) mancato pagamento, anche parziale, da parte del Beneficiario, di almeno due rate di rimborso (capitale e/o interessi) del Finanziamento Agevolato, anche non consecutive, senza che vi sia posto rimedio entro 15 (quindici) giorni dalla relativa diffida ad adempiere ricevuta da CDP;
 - (ix) destinazione del Finanziamento Agevolato ad uno scopo diverso dal finanziamento della Spesa per la realizzazione dell'Intervento;

- (x) ricezione da parte della CDP di una Delegazione di Pagamento: (a) incompleta; (b) non conforme al modello definito dalla CDP; (c) non in originale; ovvero (d) per il venir meno, per qualsiasi motivo, della validità e/o efficacia della Delegazione di Pagamento;
 - (xi) ricezione da parte della CDP del Mandato di Addebito in Conto: (a) incompleto ovvero (b) non conforme al modello definito dalla CDP o comunque il venir meno, per qualsiasi motivo, della validità e/o efficacia del Mandato di Addebito in Conto;
 - (xii) mancato rispetto di uno qualsiasi degli ulteriori obblighi posti a carico dell'Ente ai sensi del presente Contratto e/o della Normativa Kyoto 3;
 - (xiii) qualsiasi informazione e/o dichiarazione fornita o resa dall'Ente al MATTM e/o a CDP in relazione al presente Contratto e/o al Finanziamento Agevolato (ivi incluse le dichiarazioni e garanzie di cui al successivo Articolo 13) risulti in qualsiasi momento non veritiera o non corretta o non accurata;
 - (xiv) uno qualsiasi degli impegni assunti dall'Ente con riferimento al Codice Etico o al Modello D. Lgs. 231/01, ai sensi dell'Articolo 13, non sia adempiuto;
 - (xv) il venir meno dei presupposti per l'accesso al Finanziamento Agevolato, così come previsti nella Normativa Kyoto 3; e
 - (xvi) il verificarsi di un qualsiasi altro evento che, ai sensi della Normativa Kyoto 3, costituisca una causa di revoca del (e/o decadenza dal) Finanziamento Agevolato.
- (B) Ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 14, comma 4, del Decreto Interministeriale, al verificarsi dei seguenti eventi di decadenza il MATTM potrà emettere un Provvedimento di Revoca del Finanziamento Agevolato con le conseguenze indicate nel Paragrafo 2 che segue:
- (i) la mancata ricezione da parte del MATTM e di CDP, via PEC, entro 180 giorni dalla Data di Accettazione (ovvero entro il diverso termine come eventualmente autorizzato dal MATTM ai sensi dell'Articolo 13, comma 1, del Decreto Interministeriale) della comunicazione di avvenuto inizio dei lavori riguardanti l'Intervento, specificandone la data e allegando copia del verbale di consegna lavori nonché il Quadro Economico Definitivo;
 - (ii) l'esecuzione di varianti in corso d'opera non conformi a quanto previsto dall'Articolo 132 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e dal regolamento di esecuzione adottato con DPR 5 ottobre 2010, n. 207.

Ciascun evento indicato ai precedenti paragrafi (A) e (B) è definito come un “**Evento Rilevante**”.

2. Effetti del verificarsi di un Evento Rilevante

- (A) Al verificarsi di un Evento Rilevante, il MATTM potrà emettere il Provvedimento di Revoca, da trasmettersi all'Ente e alla CDP a mezzo PEC, con il quale dichiarare la revoca del Finanziamento Agevolato ovvero la decadenza dallo stesso.
- (B) Le Parti convengono che il verificarsi di un Evento Rilevante costituisce, a seconda dei casi, clausola risolutiva espressa del presente Contratto ai sensi dell'Articolo

1456 del codice civile e/o giusta causa di recesso ai sensi dell'articolo 1845 del codice civile, con la conseguenza che, ai fini del presente Contratto, l'emissione del Provvedimento di Revoca dovrà intendersi come esercizio da parte della Parte Finanziatrice del proprio diritto di risolvere il, ovvero di recedere dal, presente Contratto.

- (C) In conseguenza dell'emissione da parte del MATTM del Provvedimento di Revoca, pertanto, l'Ente dovrà, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione del Provvedimento di Revoca, rimborsare alla Parte Finanziatrice la porzione di Finanziamento Agevolato non ancora rimborsata insieme agli interessi maturati e non ancora pagati e agli eventuali Interessi di Mora, fino al giorno dell'effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del presente Contratto.
- (D) L'Ente si impegna altresì a risarcire, manlevare e tenere indenne CDP rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività, onere o pregiudizio, anche reputazionale, sostenuto e dimostrato che dovesse derivare dal verificarsi di un Evento Rilevante.

ARTICOLO 10

TRATTAMENTO FISCALE

1. Sono a carico della Parte Finanziata gli oneri relativi a tutte le imposte, tasse, tributi ed oneri anche governativi a cui il Contratto o eventuali atti o provvedimenti ad esso collegati possano alla data odierna ed in futuro essere soggetti, inclusi eventuali sanzioni e interessi.
2. Tutti i pagamenti da effettuarsi da parte dell'Ente in favore della Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto dovranno essere effettuati senza alcuna deduzione o ritenuta relativa a tasse, imposte o altro, a meno che la deduzione o la ritenuta sia prevista per legge, nel qual caso l'Ente accetta e pertanto si impegna:
 - a) ad assicurarsi che la deduzione o la ritenuta non ecceda l'importo minimo legalmente richiesto;
 - b) a corrispondere immediatamente alla Parte Finanziatrice un importo aggiuntivo (l'“**Importo Aggiuntivo**”) affinché l'importo ricevuto dalla Parte Finanziatrice sia pari all'importo che sarebbe stato dalla medesima ricevuto se la deduzione o la ritenuta non fosse stata effettuata;
 - c) a pagare alle relative autorità fiscali entro il termine stabilito dalla legge per il pagamento, l'intero importo della deduzione o ritenuta, compreso l'importo della deduzione o ritenuta su qualsiasi Importo Aggiuntivo corrisposto alla Parte Finanziatrice;
 - d) a fornire alla Parte Finanziatrice, entro il termine stabilito dalla legge per il pagamento:
 - (i) una ricevuta validamente rilasciata dall'autorità fiscale competente da cui risultino tutti gli importi dedotti o trattenuti; o
 - (ii) qualora tale ricevuta non dovesse essere rilasciata, un documento scritto comprovante che la relativa deduzione o ritenuta è stata debitamente effettuata.

3. Qualora a seguito del pagamento dell'Importo Aggiuntivo ai sensi del precedente comma 2 del presente articolo, la Parte Finanziatrice conseguisse un credito d'imposta, essa sarà tenuta a rimborsare all'Ente, allorché il credito d'imposta sia stato utilizzato dalla Parte Finanziatrice, un importo, che sarà determinato secondo buona fede da detta parte, tale che, a seguito di tale pagamento, la Parte Finanziatrice sia nella stessa posizione patrimoniale, al netto dell'effetto fiscale, in cui si sarebbe trovata se non fosse stato dovuto il pagamento di alcun Importo Aggiuntivo. Rimane comunque nell'assoluta discrezionalità della Parte Finanziatrice compiere ogni azione che possa essere volta a conseguire un credito d'imposta. La Parte Finanziatrice non è in nessun caso obbligata a tenere al corrente l'Ente della propria situazione fiscale e contabile, fermo restando l'impegno di comunicare all'Ente l'insorgenza del credito d'imposta che la Parte Finanziatrice sia tenuta a rimborsare all'Ente ai sensi del presente comma.
4. Qualora:
 - a) la Parte Finanziatrice fosse obbligata ad effettuare un pagamento per tasse e/o imposte di cui al precedente comma 1 del presente articolo o in relazione a qualsiasi somma ricevuta o da ricevere ai sensi del Contratto; ovvero
 - b) la Parte Finanziatrice fosse ritenuta responsabile o richiesta comunque di effettuare un pagamento di tasse e/o imposte di cui al precedente comma 1 del presente articolo, o in relazione a qualsiasi somma ricevuta o da ricevere ai sensi del Contratto; ovvero
 - c) l'Ente non effettuasse ovvero effettuasse con ritardo un pagamento di tasse e/o imposte di cui al precedente comma 1 del presente articolo,

l'Ente, a semplice richiesta della Parte Finanziatrice, ogni eccezione rimossa, si obbliga ad indennizzare e manlevare tale Parte Finanziatrice di tutte le somme (a titolo di sorte capitale, interessi, eventuali sanzioni nelle quali la Parte Finanziatrice sia incorsa) costi e spese pagabili o pagate in relazione a quanto sopra indicato.
5. Qualora la Parte Finanziatrice intenda richiedere gli indennizzi di cui al precedente comma 4 del presente articolo ne darà prontamente comunicazione all'Ente, fornendogli tutti gli elementi necessari per ottenere il pagamento di quanto dall'Ente. Quest'ultimo procederà al pagamento entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della relativa comunicazione.
6. Il presente Contratto e tutti i provvedimenti, atti e formalità relativi al suo svolgimento ed alla sua estinzione usufruiscono del trattamento tributario previsto dagli artt. 15 e ss. del D.P.R. 29.9.1973, n. 601.

ARTICOLO 11

SPESE E COSTI

Tutte le spese e i costi di cui al presente Contratto resteranno a carico dell'Ente.

ARTICOLO 12

CESSIONE DI DIRITTI ED OBBLIGHI

La Parte Finanziata non potrà porre in essere atti di cessione del presente Contratto ovvero atti di disposizione totale e/o parziale dei propri diritti e/o obblighi ai sensi dello stesso se non nei limiti previsti dalla, e nel rispetto delle procedure descritte nella, Normativa Kyoto 3.

ARTICOLO 13

DICHIARAZIONI E IMPEGNI DELL'ENTE

L'Ente dichiara e garantisce alla Parte Finanziatrice e a CDP:

- (a) che gli Immobili oggetto dell'Intervento di cui al presente Contratto erano già esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto Interministeriale;
- (b) di avere preso visione del Secondo Addendum pubblicato sul sito internet della CDP e di conoscerne i termini e le condizioni;
- (c) di aver preso visione e di conoscere integralmente i principi del Codice Etico e del Modello D.Lgs. 231/01 della CDP, resi disponibili sul proprio sito internet di quest'ultima e che, pertanto, si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nel Codice Etico stesso e del Modello D.Lgs. 231/01: (i) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e o direzione della CDP o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; (ii) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera (i), e (iii) i collaboratori esterni della CDP;
- (d) che tutte le informazioni in qualsiasi modo fornite dall'Ente al MATTM e a CDP ai sensi del presente Contratto (ivi inclusa ogni informazione contenuta in qualsiasi documento, dichiarazione, attestazione e/o certificato consegnato dall'Ente) e/o nell'ambito dell'esecuzione delle attività previste nella Legge Kyoto 3 e/o nel Secondo Addendum sono veritiere, accurate, corrette e complete in ogni aspetto sostanziale;
- (e) che l'Ente è dotato di ogni capacità, potere ed autorità e ha ottenuto tutte le autorizzazioni, interne o esterne, necessari (i) per stipulare e sottoscrivere il presente Contratto e (ii) per adempiere alle obbligazioni nascenti in capo ad esso ai sensi del presente Contratto;
- (f) che l'Ente si impegna a porre in essere tutte le necessarie formalità e/o adempimenti al fine di perfezionare e mantenere la validità e l'efficacia della Delegazione di Pagamento secondo quanto previsto nel presente Contratto e nel Testo Unico;
- (g) di essere in possesso dei requisiti (relativi a se stesso, agli Immobili e all'Intervento) per l'accesso al Finanziamento Agevolato previsti dalla Normativa Kyoto 3;
- (h) che l'Intervento rispetta i criteri indicati nell'Articolo 4 del Decreto Interministeriale;
- (i) che la Spesa da finanziarsi mediante utilizzo della provvista derivante dal Finanziamento Agevolato non è stata sostenuta, in tutto o in parte, in una data antecedente a quella di

entrata in vigore del Decreto Interministeriale;

- (j) che l'Ente si impegna a consentire al MATTM ogni sopralluogo e/o verifica circa l'esecuzione dell'Intervento e il rispetto degli obblighi di cui al presente Contratto e/o alla Normativa Kyoto 3 e a cooperare con lo stesso, fornendo ogni informativa e/o documentazione da questo ragionevolmente richiesta, eventualmente per il tramite di CDP;
- (k) che l'Ente si impegna a rispettare la normativa sulla tracciabilità dei pagamenti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e agli articoli 6 e 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, ove applicabile, con riferimento agli appalti relativi ai lavori da effettuarsi sull'Immobile per la realizzazione dell'Intervento;
- (l) che l'Ente si impegna - ad inserire nella documentazione relativa a ciascun pagamento da effettuarsi in favore di qualunque soggetto che realizzerà i lavori sull'Immobile per la realizzazione dell'Intervento, il seguente riferimento: "Pagamento n. ... del ... a valere sul finanziamento agevolato n. ... Fondo rotativo per Kyoto ex art. 1, comma 1110, L.296/2006" - ed a far sì che nei documenti giustificativi delle relative spese (e.g., fatture, ecc.) venga apposta la dicitura: "Documento contabile finanziato a valere sul Fondo Kyoto per l'intero importo o per l'importo di €.....".
- (m) che l'Ente si impegna a comunicare al Tesoriere l'avvenuta erogazione di ogni Tranche, affinché quest'ultimo possa provvedere agli opportuni accantonamenti secondo quanto previsto all'Articolo 4.

ARTICOLO 14

DISPOSIZIONI VARIE

1. Rinvio alla Normativa Kyoto 3: per quanto non espressamente regolato nel presente Contratto, le Parti rinviando a tutte le applicabili disposizioni della Normativa Kyoto 3 che deve intendersi integralmente richiamata nel presente Contratto.
2. Solidarietà nei rapporti obbligatori: le obbligazioni derivanti dal presente Contratto sono assunte dall'Ente con la clausola della solidarietà e della indivisibilità nei riguardi dei suoi successori e aventi causa, che saranno tutti soggetti ai mezzi di esecuzione previsti dalla legge.
3. Beneficio del Contratto: il presente Contratto è valido e vincolante e crea e creerà diritti e obblighi a favore delle Parti e dei loro successori, cessionari o aventi causa a qualunque titolo.
4. Termine essenziale: fermo restando quanto previsto nella Normativa Kyoto 3, i termini previsti nel presente Contratto sono da considerarsi essenziali sia con riferimento alle date ed ai periodi di tempo ivi menzionati, sia con riferimento alle date ed ai periodi di tempo che possono essere modificati ai sensi del presente Contratto o da accordi scritti intervenuti tra le Parti.
5. Modifiche e tolleranze: il presente Contratto può essere modificato soltanto previo atto sottoscritto da persone che abbiano i necessari poteri di rappresentanza delle Parti e/o in conformità con quanto previsto nella Normativa Kyoto 3. Pertanto qualunque eventuale

tolleranza, anche reiterata, di inadempimenti o ritardati adempimenti del medesimo o di diversi obblighi contrattuali non potrà in alcun modo essere interpretata come tacita modifica dei patti corrispondenti.

6. Prova del credito: gli estratti conto, le registrazioni ed in genere le risultanze contabili della Parte Finanziatrice costituiranno sempre piena prova in qualsiasi sede ed ad ogni effetto dei crediti vantati dalla Parte Finanziatrice verso l'Ente in dipendenza del presente Contratto.
7. Invalidità parziale: la circostanza che, in qualsiasi momento, una o più delle disposizioni del presente Contratto risulti o divenga illecita, invalida o non azionabile non pregiudicherà la liceità, validità ed azionabilità delle rimanenti disposizioni del presente Contratto, nei limiti consentiti dalla legge applicabile.
8. Riservatezza: La Parte Finanziatrice si impegna a mantenere il più stretto riserbo sulle informazioni di carattere riservato delle quali venga a conoscenza in dipendenza della conclusione o esecuzione del presente Contratto e delle operazioni in esso contemplate, salvo che tali informazioni siano o divengano di pubblico dominio ovvero la loro divulgazione sia necessaria in base a disposizioni di legge o di regolamento, o per ordine di autorità amministrativa o giudiziaria. Resta ferma comunque la facoltà della Parte Finanziatrice di portare a conoscenza della competente autorità di vigilanza e/o di controllo quelle informazioni relative all'Ente che la Parte Finanziatrice consideri necessarie.
9. Indennizzo: l'Ente manterrà la Parte Finanziatrice e CDP indenni e manlevate in relazione ad ogni azione, rivendicazione, richiesta o responsabilità rispettivamente intentata, avanzata nei confronti della medesima o ad essa ascritta, nonché in relazione ad ogni perdita, danno o costo (ivi incluse le competenze dei legali, degli altri eventuali professionisti e le altre spese sostenute per la difesa di ogni richiesta, procedimento od azione) da essa subiti, a causa del mancato adempimento da parte dell'Ente di uno qualsiasi degli obblighi su di essa gravanti in base al Contratto, ovvero a causa della non veridicità o dell'inesattezza delle dichiarazioni e garanzie da esso rese nel presente Contratto.
10. Rinuncia a diritti e/o facoltà: ogni rinuncia di un diritto e/o di facoltà effettuata ai sensi del presente Contratto e riferita ad uno o più eventi o clausole dovrà essere effettuata per iscritto e sarà efficace esclusivamente riguardo a tali eventi o clausole, non potendo in alcun modo essere estesa ad altri eventi o clausole o alle medesime clausole in relazione ad eventi diversi.
11. Divulgazione di informazioni – tutela della privacy: in relazione al presente Contratto e ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, l'Ente prende atto e consente ai sensi degli articoli 11 e 20 di tale legge (e/o dell'analoga normativa di volta in volta vigente in materia di privacy) che i dati personali forniti o direttamente acquisiti dalla Parte Finanziatrice, formino oggetto, nel rispetto della legge, di trattamento al fine di ottemperare ad obblighi di legge ovvero per adempiere a quanto disposto dalla Normativa Kyoto 3 e dalle autorità ed organi di vigilanza del sistema bancario e finanziario.

ARTICOLO 15

COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Contratto dovrà essere effettuata per

iscritto e potrà essere inviata mediante PEC, raccomandata A.R. o telefax. Le comunicazioni dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi o a quelli successivamente indicati per iscritto, a seconda dei casi, dall'Ente ovvero da CDP:

Per l'Ente:

via _____

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata

Fax:

All'attenzione di _____

6

Per CDP:

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata: cdpspa@pec.cdp.it

Fax +39 06 42214026

All'attenzione di: Area Enti Pubblici

Ogni comunicazione ai sensi del presente Contratto di Finanziamento Agevolato si riterrà efficacemente e validamente eseguita al momento del ricevimento, se inviata tramite lettera raccomandata a/r, o al momento in cui verrà ottenuto il rapporto di trasmissione, se inviata via telefax, o al momento dell'acquisizione della ricevuta di avvenuta consegna, se inviata mediante PEC.

Fermo quanto previsto al precedente Articolo 3.2 (B) (i), CDP e l'Ente si impegnano a scambiarsi gli originali debitamente sottoscritti della proposta e accettazione del presente Contratto entro 30 (trenta) giorni dalla Data di Accettazione.

⁶ Da completarsi da parte dell'Ente.

ARTICOLO 16

FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, validità, esecuzione del, o comunque derivante dal, presente Contratto di Finanziamento Agevolato sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal codice di procedura civile per i provvedimenti cautelari ed esecutivi.

Se siete d'accordo sul contenuto del presente accordo, vogliate restituirci copia del presente Contratto da Voi sottoscritto in segno di integrale accettazione.
Prendiamo atto che il presente Contratto si intenderà concluso a decorrere dalla Data di Accettazione.

Distinti saluti

_____, ____/____/____
[Luogo e Data]

Comune di Petriolo

[L'Ente]

[Firma]

[Nome e Qualifica]

L'Ente dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, secondo comma, del Codice Civile, le seguenti clausole contenute nel presente Accordo:

- i Articolo 3 (Erogazioni e Condizioni Sospensive);
- ii Articolo 4 (Garanzia);
- iii Articolo 7 (Pagamenti);
- iv Articolo 8 (Rimborso del Finanziamento Agevolato);
- v Articolo 9 (Eventi Rilevanti);
- vi Articolo 13 (Dichiarazioni e Impegni dell'Ente);
- vii Articolo 16 (Foro Competente).

Comune di Petriolo

[L'Ente]

[FIRMA E TIMBRO ENTE LOCALE]

[INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

[CDP]

[FIRMA CDP]

[INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

ALLEGATO 1
Provvedimento di Concessione

**Finanziamento Agevolato a valere sulle risorse di cui al c.d. Fondo Kyoto 3
di cui all'articolo 9 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91**

**DELEGAZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 206
DEL D.LGS. N. 267/2000**

**Provvedimento di Concessione delle agevolazioni di cui al c.d. Fondo Kyoto 3 n. 0027
Domanda di Finanziamento Agevolato n. 7500039**

Il sottoscritto _____ dell'Ente Comune di
Petriolo (l'"Ente");

Premesso che:

- (a) l'Ente, ha proposto alla Cassa depositi e prestiti società per azioni ("CDP"), in nome e per conto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (il "**Ministero**"), la stipula di un contratto di finanziamento agevolato ai sensi dell'articolo 9 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (rubricato "*Interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici*"), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 116 (il "**Contratto**"), ai sensi del quale CDP, in nome e per conto del Ministero, concederà all'Ente un finanziamento agevolato a valere sulle risorse di cui al c.d. "Fondo Kyoto 3" per un importo aggregato pari ad € 865.000,00 (euro ottocentosessantacinquemila/00) (il "**Finanziamento Agevolato**") da erogarsi in più soluzioni (ciascuna di esse, una "**Tranche**"). La sottoscrizione del Contratto e la contrazione del Finanziamento Agevolato sono state deliberate dall'Ente con provvedimento assunto in data _____;
- (b) i termini in lettera maiuscola hanno lo stesso significato agli stessi attribuito nel Contratto;
- (c) sugli importi in linea capitale di ciascuna Tranche di volta in volta erogati e non rimborsati matureranno, durante ciascun Periodo di Interessi, interessi ad un tasso pari allo 0,25% per *annum*, che dovranno essere corrisposti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare, a decorrere: (i) ove l'erogazione della relativa Tranche avvenga dal 1° gennaio al 31 maggio di ciascun anno, dal 30 giugno immediatamente successivo alla relativa Data di Erogazione; e (ii) ove l'erogazione della relativa Tranche avvenga dal 30 giugno al 30 novembre di ciascun anno, dal 31 dicembre immediatamente successivo alla relativa Data di Erogazione (di seguito, ciascuna di tali date, una "**Data di Pagamento Interessi**");

- (d) gli importi in linea capitale erogati a valere su ciascuna Tranche dovranno essere integralmente rimborsati da parte dell'Ente entro il 30 giugno ovvero, a seconda dei casi, il 31 dicembre immediatamente precedente alla data che cade 20¹ anni dopo la Data di Erogazione della relativa Tranche (la "**Data di Scadenza Tranche**"), mediante rate semestrali posticipate di ammortamento, che cadono in concomitanza con ciascuna Data di Pagamento Interessi a decorrere dalla seconda Data di Pagamento Interessi e fino alla relativa Data di Scadenza Tranche, ciascuna per l'importo indicato nel piano di ammortamento consegnato al Tesoriere (il "**Piano di Ammortamento**"). Il Finanziamento Agevolato dovrà in ogni caso essere interamente rimborsato alla Data di Scadenza Tranche dell'ultima Tranche erogata ("**Data di Scadenza Finale**");
- (e) che il rimborso degli importi in linea capitale e interessi dovuti dall'Ente in relazione al Finanziamento Agevolato è garantito dalle entrate relative ai primi tre titoli del bilancio di previsione dell'Ente;
- (f) in base alla normativa vigente, il Tesoriere è tenuto a vincolare le somme occorrenti per soddisfare, alle rispettive scadenze, i pagamenti dovuti dall'Ente, in linea capitale ed interessi, in relazione al Finanziamento Agevolato, in concomitanza con ciascuna Data di Pagamento Interessi;

DELEGA

il Tesoriere dell'Ente, irrevocabilmente e pro solvendo, con assoluto divieto di destinare ad altro uso i proventi delegati e vincolati al rimborso del Finanziamento Agevolato, ai sensi dell'Articolo 206 del Testo Unico, a corrispondere, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato versamento, alla CDP (in nome e per conto del Ministero), in concomitanza con ciascuna Data di Pagamento Interessi e fino alla Data di Scadenza Finale, ogni importo dovuto dall'Ente a tale data, in linea capitale ed interessi, in relazione a ciascuna Tranche erogata ai sensi del Contratto, secondo quanto ivi previsto e così come sopra descritto.

_____, li _____, _____
(timbro d'ufficio) (firma)

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto dichiara di avere in data
(generalità) (qualifica del notificante)

odierna notificato il presente atto di delega al Tesoriere sottoindicato:

(ragione sociale)

consegnandone copia nelle mani del Sig.

....., li
(luogo) (data)

.....
(firma del notificante)

¹ Inserire il numero di anni di durata di ciascuna Tranche, indicato nel Provvedimento di Concessione e nel Contratto.

**ATTESTAZIONE IDENTITÀ E POTERI FIRMATARIO CONTRATTO
DI FINANZIAMENTO AGEVOLATO DI CUI AL D.L. 24 giugno 2014,
n. 91, art. 9 (KYOTO 3)**

Finanziamento agevolato n. 7500039

Il sottoscritto _____,
nato a _____ () il __/__/____, codice fiscale _____,
nella sua qualità di _____

DICHIARA

di essere munito dei poteri di stipulazione del Contratto di Finanziamento agevolato, attribuiti da
_____ con provvedimento n. _____ del __/__/____

Allega alla presente copia del documento d'identità in corso di validità.

_____, li __/__/____

(Firma e Timbro dell'Ente)